

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: “Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e verso i Prestatori di Lavoro – Operatori Nautici”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un’assicurazione contro i danni che offre la copertura della Responsabilità Civile di Porti o Approdi turistici, Rimessaggio imbarcazioni, Cantieri di riparazione imbarcazioni, Rivenditore di imbarcazioni e accessori nautici.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Garanzia RC verso Terzi: La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’Assicurazione;
- ✓ Garanzia RC verso Prestatori di Lavoro: La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
- ✓ La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall’INAIL e/o dall’INPS;
- ✓ Il prodotto offre ulteriori garanzie nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione “Che cosa è assicurato?”.



Che cosa non è assicurato?

- * Garanzia RC verso Terzi: i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione ad un’attività diversa rispetto a quella descritta nella Scheda di Polizza;
- * Garanzia RC verso Prestatori di Lavoro: gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro non in regola con gli adempimenti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previsto dal D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003 ed eventuali successive modifiche.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di risarcimento, per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione “Ci sono limiti di copertura?”.



Dove vale la copertura?

- ✓ Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi: l’assicurazione vale per i danni che si verificano nel territorio di tutti i Paesi Europei;
- ✓ Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro: l’assicurazione vale per i danni che si verificano nel mondo intero.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa, secondo i termini e le modalità previste all'interno del DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?".



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

In caso di frazionamento del premio annuale in rate semestrali, può essere prevista l'applicazione di una addizionale del Premio nella misura del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio o della rata di premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di polizza.

In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Nel contratto di durata annuale puoi disdettare alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Articolo 3 del D. lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, hai diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz S.p.A.

Prodotto " Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e
verso i Prestatori di Lavoro – Operatori Nautici"

26/09/2020 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2019 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.208** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.102** milioni di euro.

Si rinvia alla "*Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)*", disponibile sul sito internet della Società www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.852** milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.283** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.207** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.207** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **183%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Sono considerati terzi, limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (Art. 583 del Codice Penale):

- i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere,
- i prestatori di opera e servizi (art. 2222 c.c.)

che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività descritta in polizza.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'impresa	
Garanzia RC verso Terzi	
Attività complementare esterna	L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci, comprese le operazioni di carico e scarico anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici, fermo restando che sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di mezzi stradali e delle imbarcazioni soggetti all'assicurazione della Responsabilità civile obbligatoria.
Committenza auto	L'Assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali alle persone trasportate ove il trasporto sia consentito dalla legge. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l'applicazione della franchigia fissa il cui importo per ogni sinistro è indicato in polizza e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città' del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Committenza lavori vari	L'Assicurazione viene prestata anche per la responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente di lavori ricollegabili in linea diretta con l'attività assicurata.
Corsisti - stagisti – borsisti - tirocinanti	Si precisa che l'Assicurazione è prestata per i danni corporali subiti da borsisti, stagisti, corsisti e tirocinanti che partecipano all'attività oggetto dell'Assicurazione e della cui opera l'Assicurato si avvalga, limitatamente alla morte e alle lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale. La presente garanzia viene prestata entro i limiti convenuti per la Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro; il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società, anche quando il sinistro interessi entrambe le garanzie.
Danni a cose dei prestatori di lavoro	L'Assicurazione copre anche i danni cagionati alle cose di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, trovantesi nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro. Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio
Danni subiti da non dipendenti che partecipano occasionalmente ai lavori	Si precisa che sono considerate terzi tutte le persone che partecipano occasionalmente all'attività oggetto dell'Assicurazione o della cui opera l'Assicurato si avvalga, limitatamente a morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale. La presente garanzia viene prestata entro i limiti convenuti per la Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro; il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società, anche quando il sinistro interessi entrambe le garanzie.
Danni a mezzi sotto carico e scarico	La garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantesi a tal fine, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose ed alle imbarcazioni trasportate sui mezzi stessi. Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio dei mezzi stessi, nonché quelli conseguenti a mancato uso.
Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori	La garanzia copre i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, compresi quelli dei prestatori di lavoro, trovantesi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori ed è prestata previa detrazione dell'importo indicato in polizza per ogni veicolo, sia esso o meno in consegna o custodia dell'Assicurato.
Danni alle cose ed alle imbarcazioni di terzi in consegna e custodia	La garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato durante lo svolgimento delle attività assicurate per danni cagionati alle cose e alle imbarcazioni di terzi in consegna o custodia, che si trovano all'interno delle aree in uso e/o concessione e/o proprietà dell'Assicurato

<p>Danni alle cose ed alle imbarcazioni di terzi lavorate e movimentate</p>	<p>La garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato durante lo svolgimento delle attività assicurate per danni cagionati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle cose e alle imbarcazioni sulle quali si eseguono i lavori di manutenzione e riparazione, con esclusione di quelle sottoposte a lavori di riallestimento e di trasformazione; - alle cose e alle imbarcazioni di terzi movimentate e sollevate, compreso le operazioni di alaggio e varo, all'interno delle aree in uso e/o concessione e/o proprietà dell'Assicurato; - alle imbarcazioni di terzi causati dal carburante venduto, con esclusione di quelli dovuti a difetto originario del prodotto. <p>Restano comunque esclusi i danni da incendio e da furto.</p>
<p>Danni da incendio</p>	<p>La garanzia è operante, tranne che per i lavori presso terzi, per i danni causati alle cose e alle imbarcazioni altrui da incendio delle cose e delle imbarcazioni che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo.</p> <p>Resta comunque inteso che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) tale garanzia è operante sino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza a per ogni sinistro e anno, o eventuale minore periodo assicurativo, previa detrazione dell'importo per sinistro indicato in polizza; b) i danni da incendio dovuti ad una stessa causa iniziale che si comunichino per propagazione saranno considerati un unico sinistro; c) qualora i danni da incendio a cose altrui risultino coperti dalle sezioni "Ricorso terzi" o "Rischio locativo" della polizza Incendio contratta dall'Assicurato, la presente garanzia interverrà per la parte di danno eccedente tale copertura, fermi in ogni caso i limiti per evento stabiliti alla precedente lettera a).
<p>Danni da inquinamento accidentale</p>	<p>La garanzia comprende i danni cagionati a terzi per morte o lesioni personali e per danneggiamenti materiali a cose e animali conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.</p>
<p>Danni da interruzioni o sospensioni di attività</p>	<p>La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi copre i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza. Sono altresì compresi i danni derivanti a terzi da perdita di contratto o di nolo, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza e limitatamente a quei contratti o noleggi in essere al momento dell'evento dannoso che ne ha determinato la perdita. Ai fini della liquidazione del danno, l'assicurato è tenuto a produrre tutta la documentazione comprovante l'esistenza e l'efficacia dei contratti o noleggi sopra citati. Restano comunque escluse le somme dovute a terzi per danni patrimoniali diversi da quelli elencati nella presente estensione di garanzia.</p>
<p>Estensioni diverse</p>	<p>La garanzia comprende i rischi derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati restando inteso che ove la manutenzione fosse affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi; - dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, saloni nautici, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand; - dalla giacenza a terra e in acqua, comprese prove e dimostrazioni entro 6 miglia marine dall'area espositiva, delle imbarcazioni di terzi in occasione di Saloni e Mostre nautiche che si tengano in località dei paesi della Unione Europea, incluse le operazioni di alaggio, varo, carico, scarico e movimentazione per la durata della manifestazione direttamente eseguite dall'Assicurato. Restano sempre esclusi i danni connessi alla navigazione delle imbarcazioni; - dall'esistenza della mensa aziendale e del bar interno restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei "Terzi". Si dà atto che della mensa possono usufruire occasionalmente anche estranei; - dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio; - dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;


	<ul style="list-style-type: none"> - dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; - dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande; - dall'organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese le gite aziendali, con esclusione dei danni connessi all'uso e circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni ed aeromobili; - dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri prestatori di lavoro di biciclette, ciclofurgoni e mezzi di trasporto a mano sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno; - dall'esistenza, nell'ambito dell'azienda, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente; - dalla proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi facenti parte del complesso industriale; - dall'eventuale esistenza di officine meccaniche e di carpenteria navale, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività e attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda; - dall'esistenza di una squadra antincendio; - dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all'attività dichiarata in polizza; - dal compimento di operazioni di carico e scarico o di movimentazione delle merci (escluse imbarcazioni) all'interno dell'azienda, effettuate sia manualmente che con mezzi meccanici dai prestatori di lavoro; - dall'organizzazione di corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nelle aree interne di stabilimenti, uffici e loro dipendenze.
Lavori presso terzi: danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori	<p>La garanzia è estesa ai danni alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.</p>
Lavori presso terzi: danni da incendio di cose dell'Assicurato	<p>La garanzia è estesa ai danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.</p>
Navigazione delle Imbarcazioni	<p>La garanzia è operante per i danni subiti dalle imbarcazioni di terzi, che l'Assicurato abbia in consegna e custodia per rimessaggio o manutenzione e riparazione, derivanti dalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - navigazione con mezzi propri per prove o per collaudo, con esclusione delle imbarcazioni in vendita, siano esse di nuova costruzione (compresi i lavori di straordinaria manutenzione e/o trasformazione) che usate, ed in generale per tutte quelle assicurate con la copertura "Targa Prova"; - movimentazione in acqua, nell'ambito portuale o dello specchio d'acqua di pertinenza dell'assicurato, per esigenze inerenti l'attività assicurata; <p>sempreché alla guida delle imbarcazioni si trovi l'Assicurato o un suo prestatore di lavoro abilitato ai sensi di legge.</p> <p>La garanzia comprende altresì i danni arrecati alle imbarcazioni di terzi soccorse dall'assicurato, durante il soccorso stesso in acqua, effettuato in conformità alle leggi, regolamenti e prescrizioni delle Autorità competenti, entro le 6 miglia dal porto, purché detti danni non siano imputabili a mancanza dello stato di sicurezza per la navigazione del rimorchio, nonché a usura, difetto o vizio occulto o intrinseco, a deficiente manutenzione, dell'imbarcazione rimorchiata e/o in conseguenza di precedenti di lavori di riparazione non eseguiti a regola d'arte.</p> <p>Dalla copertura sono comunque esclusi i danni derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla navigazione o dalla giacenza in acqua che le imbarcazioni, soggette e non soggette alla assicurazione Rc obbligatoria di cui al C.d.A. e successive modificazioni, possono arrecare a persone, imbarcazioni, cose ed animali, fermo quanto previsto al punto precedente per i danni alle imbarcazioni soccorse dall'assicurato, e salva la Responsabilità Civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art.

	<p>2049 Cod. Civ. per i danni provocati a Terzi dai dipendenti dell'Assicurato stesso in relazione alla movimentazione portuale di imbarcazioni di Terzi prese in consegna, è fatto salvo in ogni caso il diritto di surroga della società nei confronti dei responsabili;</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla difettosa o carente esecuzione dei lavori di manutenzione e/o riparazione sulle imbarcazioni da parte dell'Assicurato.
Organizzazione Regate Veliche	<p>L'assicurazione comprende i danni cagionati dalla proprietà e della conduzione di fabbricati, attrezzature, servizi, installazioni fisse e mobili in genere adibiti dall'assicurato all'organizzazione di regate veliche e relative prove.</p> <p>Limitatamente a quanto sopra, sono considerati terzi gli addetti all'organizzazione delle regate veliche, gli equipaggi delle imbarcazioni, gli addetti al servizio delle imbarcazioni stesse e gli ufficiali di gara, sempreché non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno.</p>
Parcheggio di competenza dell'Assicurato	<p>La garanzia copre il rischio derivante dalla proprietà e dalla gestione di un'area - di pertinenza dell'attività assicurata - adibita a parcheggio dei veicoli dei prestatori di lavoro, visitatori o fornitori, debitamente delimitata.</p> <p>L'assicurazione copre i danni a veicoli previa detrazione, per ogni sinistro, dell'importo indicato in polizza per ogni veicolo danneggiato.</p> <p>Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto, rapina, atti vandalici, incendio dei veicoli e i danni alle cose in essi contenuti.</p>
RC dello Smercio	<p>L'Assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.</p> <p>Dalla presente estensione di garanzia sono inoltre esclusi i danni derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> da qualsiasi forma di distribuzione o di vendita diversa da quelle autorizzate dall'Assicurato; da qualsiasi modifica del prodotto attuata intenzionalmente dal venditore. <p>L'Assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e dalla navigazione delle imbarcazioni.</p> <p>L'Assicurazione non comprende i rischi relativi all'esistenza di distributori di carburante.</p> <p>L'Assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.</p>
Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione	<p>La garanzia Responsabilità Civile copre i danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori, purché derivanti da difetti di installazione di impianti, apparecchiature o cose in genere, o da difetto di esecuzione di lavori di manutenzione o riparazione.</p> <p>L'Assicurazione è prestata anche per le attività di cui all'art. 1 della Legge n. 46 del 5/3/1990, purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della stessa Legge.</p> <p>L'Assicurazione non copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agli impianti ed apparecchiature installati, nonché qualsiasi spesa inerente alla sostituzione e riparazione degli stessi; - derivanti dalla mancata rispondenza delle opere, degli impianti o apparecchiature installati all'uso e alla necessità cui sono destinati; - derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, professionali, commerciali, agricole o di servizi; - da difetto originario di prodotti; - derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli direttamente dalla Legge; - da mancato o intempestivo intervento manutentivo. <p>Questa garanzia è prestata per i lavori eseguiti e i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa, non oltre 3_6_12 mesi dopo la data di esecuzione dei lavori.</p>
Responsabilità personale dei prestatori di lavoro	<p>L'Assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a cose o animali nello svolgimento delle loro mansioni.</p> <p>È escluso dal novero dei terzi l'Assicurato stesso.</p> <p>Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.</p>

	Il massimale pattuito per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.
Responsabilità personale di quadri e dirigenti	L'Assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale di quadri e dirigenti, dipendenti del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a cose o animali nello svolgimento delle loro mansioni. È escluso dal novero dei terzi l'Assicurato stesso. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime , così come definite dall'art. 583 del Codice Penale. Il massimale pattuito per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.
Terzi dipendenti di altre imprese, fornitori, consulenti	A parziale deroga dell'Articolo "Persone non considerate terzi" sono considerati terzi i titolari e i dipendenti di imprese – quali imprese di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione.
Terzi personale imprese co-appaltatrici	Premesso che l'Assicurato e i suoi prestatori di lavoro possono trovarsi nell'ambito dei lavori assieme ad imprese co-appaltatrici, sono considerati terzi – limitatamente alla morte e lesioni personali gravi e gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale e nei limiti dei massimali di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro – i titolari e i dipendenti di tali imprese.
Danni dall'organizzazione di manifestazioni	L'assicurazione viene estesa alla responsabilità civile derivante dall'organizzazione di: - manifestazioni e/o spettacoli ricreativi e culturali; - manifestazioni sportive a livello dilettantistico amatoriale e/o ricreativo; - raduni auto/motociclistici, escluso ogni rischio derivante dalla circolazione; - colonie e campus estivi e non. È compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio di stands, palchi e attrezzature, servizi di biglietteria e vigilanza nonché la relativa committenza qualora il servizio venga affidato a terzi. Sono esclusi dalla garanzia l'organizzazione di concerti rock, spettacoli pirotecnici e sfilate carnevalesche con carri allegorici. Sono altresì esclusi i danni derivanti da proprietà ed uso di cavalli e giochi gonfiabili. Non sono considerati terzi gli organizzatori, gli artisti, i musicisti, gli orchestrali.
Soci come terzi	In deroga a quanto stabilito dalla Condizioni Generali e Particolari di polizza si precisa che i singoli soci si debbano considerare terzi rispetto all'associazione assicurata. La qualifica di terzi viene inoltre estesa ai soci per i danni che essi potessero provocare ad altri soci o loro imbarcazioni nell'espletamento dell'attività dichiarata in polizza. Le garanzie si intendono operanti per i natanti in genere, anche a motore, purché per essi non sia prevista l'assicurazione obbligatoria a norma di legge.
Garanzia RC verso Prestatori di Lavoro	
Malattie professionali	A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "Esclusioni", l'Assicurazione R.C.O. si estende al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL esclusa in ogni caso la silicosi, le malattie professionali derivanti da amianto e da campi elettromagnetici nonché i casi di contagio da virus HIV. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della presente condizione particolare e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. La presente garanzia è prestata nell'ambito del massimale di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, che rappresenta comunque la massima esposizione della Società: per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La garanzia non vale: per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; per le malattie professionali conseguenti:

	<p>alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;</p> <p>dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;</p> <p>l'esclusione di cui al presente punto b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;</p> <p>per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.</p> <p>Ferme, in quanto compatibili, le norme previste per la denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'Assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.</p>
--	--

	Che cosa NON è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	


	Ci sono limiti di copertura?
ESCLUSIONI	
Garanzia RC verso Terzi	
Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi	<p>La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre la responsabilità per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli direttamente dalla legge; - da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; - da proprietà, uso, navigazione di aeromobili ed imbarcazioni; - da uso di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; - alle cose e alle imbarcazioni, se derivanti e/o conseguenti a colpa grave degli Addetti al servizio di soccorso in mare; - alle opere e alle imbarcazioni in costruzione; - alle cose e alle imbarcazioni sulle quali si eseguono i lavori, compresi i software e le strumentazioni di bordo; - alle cose e alle imbarcazioni che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo, ivi compresi i danni alle imbarcazioni detenute dall'Assicurato e soggette a lavori di riparazione, manutenzione, rimessaggio, alaggio e varo; - alle cose e alle imbarcazioni trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; - ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché alle cose e alle imbarcazioni su di essi caricate o trasportate; - alle cose e alle imbarcazioni trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori; - derivanti da attività di trasporto, movimentazione, pompaggio di sostanze esplosive od infiammabili e da lavori di qualsiasi natura che comprendano interventi su serbatoi, depositi, tubazioni di carburante o altri liquidi infiammabili o combustibili anche facenti parte di imbarcazioni; - conseguenti a: <ul style="list-style-type: none"> - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; - alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;


	<ul style="list-style-type: none"> - avvenuti in occasione di furto, compresi i danneggiamenti materiali e la sottrazione di beni, imbarcazioni e valori; - a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783-1784-1785 bis e 1786 del Codice Civile (cose portate o consegnate in alberghi, pensioni e simili); - a cose e alle imbarcazioni altrui derivanti da incendio di cose e/o delle imbarcazioni dell'Assicurato o da lui detenute; - a condutture e impianti sotterranei e subacquei; - a cose e alle imbarcazioni dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno e all'interramento totale o parziale dello specchio acqueo; - cagionati da: <ul style="list-style-type: none"> - prodotti, imbarcazioni e cose in genere dopo la consegna a terzi; - opere, allestimenti e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; - operazioni di rimessaggio, alaggio, varo, movimentazione, riparazione, manutenzione o posa in opera se non avvenuti e manifestatisi durante l'esecuzione dei lavori; - derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata; - verificatisi in connessione con detenzione o impiego di esplosivi; - verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; - derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Sono parimenti escluse le somme dovute a terzi a titolo di risarcimento per ritardo, fermo barca, perdite di tempo, perdita di nolo o di contratto così come il pagamento di qualsiasi penale, ammenda, multa. - derivanti da sequestro, requisizione, atti di Governo o Pubblica Autorità da qualunque causa determinati; - derivanti o conseguenti ad atti di vandalismo, sabotaggio, atti di guerra dichiarata o no, di occupazione militare, di invasione, di insurrezione. - ad aeromobili; - derivanti da attività relative ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva; - da amianto; - da campi elettromagnetici; - punitivi di qualunque natura; - derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa. <p>Sono esclusi tutti i danni di natura patrimoniale derivanti da un Evento Cyber come definito nelle definizioni di polizza; restano invece compresi in polizza i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un Evento Cyber così come definito nelle definizioni di polizza.</p>
<p>Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro</p>	<p>La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità civile dell'Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le malattie professionali; - per i danni verificatisi in connessione con la detenzione o l'impiego di esplosivi; - per i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive. - per i danni da amianto; - per i danni da campi elettromagnetici. <p>Sono esclusi tutti i danni di natura patrimoniale derivanti da un Evento Cyber come definito nelle definizioni di polizza; restano invece compresi in polizza i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un Evento Cyber così come definito nelle definizioni di polizza.</p>
<p>SOGGETTI ESCLUSI</p>	

Soggetti esclusi	<p>Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione di Responsabilità Civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniuge, genitori e figli; - quando l'Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori e i figli; - i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; - le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività descritta in polizza. <p>Sono considerati terzi limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (Art. 583 del Codice Penale):</p> <ul style="list-style-type: none"> - i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere, - i prestatori di opera e servizi (art. 2222 c.c.) <p>che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività descritta in polizza.</p>
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO	
Garanzia RC verso Terzi	
Per qualsiasi evento indennizzabile a termini di polizza, è prevista la detrazione di una franchigia frontale per ogni sinistro indicata in Polizza e salvo sia diversamente indicato nella tabella che segue:	
Franchigia per danni a cose e alle imbarcazioni	Fermo lo Scoperto in percentuale, il minimo viene elevato in base alla lunghezza dell'imbarcazione.
Danni a cose dei prestatori di lavoro	Limite di indennizzo, Scoperto in percentuale con minimo in Euro
Danni a mezzi sotto carico e scarico	Franchigia
Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori	Franchigia
Danni alle cose ed alle imbarcazioni di terzi in consegna e custodia	Limite di indennizzo
Danni alle cose ed alle imbarcazioni di terzi lavorate e movimentate	Limite di indennizzo
Danni da incendio	Limite di indennizzo, Franchigia
Danni da inquinamento accidentale	Limite di indennizzo, Scoperto in percentuale con minimo in Euro
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	Limite di indennizzo, Scoperto in percentuale con minimo in Euro
Lavori presso terzi: danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori	Limite di indennizzo, Scoperto in percentuale con minimo in Euro
Lavori presso terzi: danni da incendio di cose dell'Assicurato	Limite di indennizzo, Scoperto in percentuale con minimo in Euro
Navigazione delle Imbarcazioni	Limite di indennizzo
Parcheggio di competenza dell'Assicurato	Limite di indennizzo, Franchigia
RC dello Smercio	Franchigia
Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione	Limite di indennizzo, Scoperto in percentuale con minimo in Euro


RC verso Prestatori di Lavoro	
Malattie professionali	Limite di indennizzo
Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie	


<p>Franchigia 300,00 euro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1.000,00 euro • Limite di indennizzo = 900,00 euro • Importo indennizzato = 1.000,00 – 300,00 = 700,00 euro <ul style="list-style-type: none"> • Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1,500 euro • Limite di indennizzo = 1.000,00 euro • Importo indennizzato = 1.500,00 – 300,00= 1.200,00 euro <p>L'indennizzo sarà pari a 1.000,00 euro e quindi corrisponderà al limite di indennizzo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 2.000,00 euro • Somma assicurata = 3.000,00 euro • Importo indennizzato = 2.000,00 – 300,00 = 1.700,00 euro <p>Scoperto 10%, minimo 300,00 euro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 4.000,00 euro • Limite di indennizzo = 2.800,00 euro • Scoperto 10% su Danno accertato = 400,00 euro • Importo indennizzato = 4.000,00 – 400,00 = 3.600,00 euro <p>L'indennizzo sarà pari a 2800 euro e quindi corrisponderà al limite di indennizzo</p>
--


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile. In caso di danno alle imbarcazioni in giacenza presso l'Assicurato, l'efficacia della garanzia RCT è subordinata all'esibizione agli incaricati della Società del contratto in essere tra l'Assicurato stesso e il fruitore del servizio completo delle condizioni di custodia.
	Assistenza diretta/in convenzione Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con l'impresa
	Gestione da parte di altre imprese Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da altre imprese
	Prescrizione: i diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni .
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa ai precedenti sinistri), o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio: la maggiore o minore pericolosità dell'attività effettiva dell'azienda rispetto a quella dichiarata in polizza) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Rimborso	Recesso in caso di sinistro Nei casi in cui sia consentito il recesso per sinistro, la Società rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa al periodo assicurativo non corso.
-----------------	---

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Ad integrazione di quanto previsto nel DIP Danni si precisa che se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Operatori del settore: Cantieri navali, cantieri di riparazione, di ristrutturazione e Marine.	

 Quali costi devo sostenere?	
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 23%.	

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet dell'Impresa – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa con copia del relativo

	<p>riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione (obbligatoria)</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Arbitrato</p> <p>In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Risoluzione delle liti transfrontaliere</p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>
<p>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</p>	

Assicurazione contro i danni

Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e verso i Prestatori di Lavoro – Operatori Nautici

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 647 – 29/02/2020

Allianz S.p.A. - Sede Legale Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano – Telefono +39 02 7216.1 – Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it – CF, Reg. Imprese MI n.05032630963 – Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v. – Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 – Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assicurativi n. 018 – Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE – Monaco

Allianz 

Servizio Clienti



Glossario

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

Cyber: per Evento Cyber si intende:

- Violazione della Privacy e dei Dati: l'accesso o la trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di Privacy e Protezione dei Dati.
- Violazione del Sistema Informatico: l'accesso non autorizzato ad un Sistema informatico, ovvero l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i Dati stessi;

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione;

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Franchigia: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato espressa in cifra fissa;

Imbarcazione: l'unità destinata alla navigazione, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto come definita dalla Legge 8 luglio 2003 n. 172 e successive modificazioni.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

L.f.t.: la lunghezza fuori tutto delle imbarcazioni, ossia la misura nel piano longitudinale dello scafo tra i punti più sporgenti di prua e poppa. Essa rappresenta quindi la massima lunghezza dello scafo.

Massimale per persona: il limite di indennizzo - nell'ambito del massimale per sinistro - che la Società può essere tenuta a pagare in conseguenza di danno a una singola persona che abbia cagionato alla stessa la morte o lesioni personali, qualunque sia il numero dei titolari aventi diritto ad un risarcimento in relazione a tale danno;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi (art. 2222 c.c.);

Scoperto: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato espressa in percentuale;

Sinistro: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale è derivato il danno;

Società: l'impresa assicuratrice.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione delle disciplina ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente /Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio a quanto indicato "in polizza" ovvero negli "spazi di polizza" in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo/Risarcimento nonché eventuali Scoperti e Franchigie.

Indice

1. DEFINIZIONI	3
2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	3
3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE	4
4. CONDIZIONI PARTICOLARI	7

Condizioni di assicurazione

1. DEFINIZIONI

Le definizioni di polizza non vengono riportate in questo documento informativo, ma saranno presenti nella Polizza che Lei deciderà di sottoscrivere, poiché le stesse sono integralmente contenute nel Glossario di cui al presente Set Informativo.

2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In caso di frazionamento del premio può essere prevista un'addizionale nella misura indicata nel contratto.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30esimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Art. 2.3 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.4 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 2.5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.6 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal Contratto con preavviso di 30 giorni.

In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art. 2.7 Proroga dell'Assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 2.8 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Condizioni di assicurazione

3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

Garanzia Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

Art. 3.1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione comprende i danni cagionati a terzi nell'esercizio di attività di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza.

L'Assicurazione viene prestata anche per la responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente di lavori ricollegabili in linea diretta con l'attività assicurata nonché per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle imprese subappaltatrici mentre eseguono i lavori medesimi.

L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, per i danni subiti da terzi.

Art. 3.2 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione di Responsabilità Civile:

- il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniuge, genitori e figli;
- quando l'Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori e i figli;
- i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività descritta in polizza.

Sono considerati terzi limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (Art. 583 del Codice Penale):

- i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere,
- i prestatori di opera e servizi (art. 2222 c.c.)

che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività descritta in polizza.

Art. 3.3 Esclusioni

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre la responsabilità per i danni:

- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli direttamente dalla legge;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- da proprietà, uso, navigazione di aeromobili ed imbarcazioni;
- da uso di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- alle cose e alle imbarcazioni, se derivanti e/o conseguenti a colpa grave degli Addetti al servizio di soccorso in mare;
- alle opere e alle imbarcazioni in costruzione;
- alle cose e alle imbarcazioni sulle quali si eseguono i lavori, compresi i software e le strumentazioni di bordo;
- alle cose e alle imbarcazioni che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo, ivi compresi i danni alle imbarcazioni detenute dall'Assicurato e soggette a lavori di riparazione, manutenzione, rimessaggio, alaggio e varo;
- alle cose e alle imbarcazioni trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché alle cose e alle imbarcazioni su di essi caricate o trasportate;
- alle cose e alle imbarcazioni trovantis nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- derivanti da attività di trasporto, movimentazione, pompaggio di sostanze esplodenti od infiammabili e da lavori di qualsiasi natura che comprendano interventi su serbatoi, depositi, tubazioni di carburante o altri liquidi infiammabili o combustibili anche facenti parte di imbarcazioni;
- conseguenti a:
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;

Condizioni di assicurazione

- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- avvenuti in occasione di furto, compresi i danneggiamenti materiali e la sottrazione di beni, imbarcazioni e valori;
- a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783-1784-1785 bis e 1786 del Codice Civile (cose portate o consegnate in alberghi, pensioni e simili);
- a cose e alle imbarcazioni altrui derivanti da incendio di cose e/o delle imbarcazioni dell'Assicurato o da lui detenute;
- a condutture e impianti sotterranei e subacquei;
- a cose e alle imbarcazioni dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno e all'interramento totale o parziale dello specchio acqueo;
- cagionati da:
 - prodotti, imbarcazioni e cose in genere dopo la consegna a terzi;
 - opere, allestimenti e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
 - operazioni di rimessaggio, alaggio, varo, movimentazione, riparazione, manutenzione o posa in opera se non avvenuti e manifestatisi durante l'esecuzione dei lavori;
- derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- verificatisi in connessione con detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Sono parimenti escluse le somme dovute a terzi a titolo di risarcimento per ritardo, fermo barca, perdite di tempo, perdita di nolo o di contratto così come il pagamento di qualsiasi penale, ammenda, multa.
- derivanti da sequestro, requisizione, atti di Governo o Pubblica Autorità da qualunque causa determinati;
- derivanti o conseguenti ad atti di vandalismo, sabotaggio, atti di guerra dichiarata o no, di occupazione militare, di invasione, di insurrezione.
- ad aeromobili;
- derivanti da attività relative ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- punitivi di qualunque natura;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

Sono esclusi tutti i danni di natura patrimoniale derivanti da un Evento Cyber come definito nelle definizioni di polizza; **restano invece compresi in polizza** i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un Evento Cyber così come definito nelle definizioni di polizza.

Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

Art. 3.4 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 ed eventuali successive modifiche, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia **purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.**

Art. 3.5 Esclusioni

La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità civile dell'Assicurato:

- per le malattie professionali;
- per i danni verificatisi in connessione con la detenzione o l'impiego di esplosivi;

Condizioni di assicurazione

- per i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.
- per i danni da amianto;
- per i danni da campi elettromagnetici.

Sono esclusi tutti i danni di natura patrimoniale derivanti da un Evento Cyber come definito nelle definizioni di polizza; **restano invece compresi in polizza** i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un Evento Cyber così come definito nelle definizioni di polizza.

Art. 3.6 Validità territoriale

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi vale per i **danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei**.

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro vale per il mondo intero.

Art. 3.7 Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Art. 3.8 Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 3.9 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

In caso di danno alle imbarcazioni in giacenza presso l'Assicurato, l'efficacia della garanzia RCT è subordinata all'esibizione agli incaricati della Società del contratto in essere tra l'Assicurato stesso e il fruitore del servizio completo delle condizioni di custodia.

Art. 3.10 Gestione delle vertenze – Spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in sede civile, penale, amministrativa a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale sostenute dall'Assicurato.

Art. 3.11 Regolazione del premio

Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

Condizioni di assicurazione

A. Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto nel contratto, **gli elementi variabili previsti in polizza,** ovvero:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori, nonché i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati, i compensi riconosciuti all'azienda somministratrice e le retribuzioni dei lavoratori in distacco;
- il volume di affari (Fatturato con esclusione dell'IVA);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

B. Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento (polizze con tacito rinnovo o pluriennali)

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati anzidetti ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi e trova applicazione il disposto dell'Art. 1901, comma 2, Codice Civile. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente per il recupero del maggior premio.

C. Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75 % dell'ultimo consuntivo.

D. Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Per la redazione di questa polizza si è scelto di adottare caratteri di stampa, accorgimenti redazionali e grafici-tipografici tali da rendere più agevole la lettura del contratto nel suo insieme.

Per dare concreta attuazione a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209) e dal Regolamento IVASS n. 35 (concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del Codice delle Assicurazioni Private) in tema di trasparenza e chiarezza del contratto e di ogni altro documento consegnato dalla società al Contraente, si è scelto inoltre di evidenziare il titolo di ogni articolo che compone questa polizza e le clausole o testi riguardanti nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia ovvero oneri a carico dell'assicurato, utilizzando il carattere "grassetto" idoneo per dimensione e struttura grafica.

Per offrire al Contraente la massima trasparenza contrattuale il carattere "grassetto" è stato utilizzato anche per dare rilievo a clausole o testi che contengono informazioni qualificate come "avvertenze" per il Contraente o per l'assicurato ai sensi del Regolamento IVASS n. 35 sopra citato.

4. CONDIZIONI PARTICOLARI

Sono valide le seguenti Condizioni Particolari:

Attività complementare esterna

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci, comprese le operazioni di carico e scarico anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici, fermo restando che **sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di mezzi stradali e delle imbarcazioni soggetti all'assicurazione della Responsabilità civile obbligatoria.**

Condizioni di assicurazione

Committenza auto

L'Assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati**. La garanzia vale anche per i danni corporali alle persone trasportate ove il trasporto sia consentito dalla legge.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l'applicazione della franchigia fissa il cui importo per ogni sinistro è indicato in polizza e **vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città' del Vaticano e della Repubblica di San Marino**.

Committenza lavori vari

L'Assicurazione viene prestata anche per la responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente di lavori ricollegabili in linea diretta con l'attività assicurata.

Corsisti - stagisti – borsisti - tirocinanti

Si precisa che l'Assicurazione è prestata per i danni corporali subiti da borsisti, stagisti, corsisti e tirocinanti che partecipano all'attività oggetto dell'Assicurazione e della cui opera l'Assicurato si avvalga, **limitatamente alla morte e alle lesioni personali gravi o gravissime** così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

La presente garanzia viene prestata entro i limiti convenuti per la Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro; il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società, anche quando il sinistro interessi entrambe le garanzie.

Danni a cose dei prestatori di lavoro

L'Assicurazione copre anche i danni cagionati alle cose di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, trovantesi nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, **con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro**.

Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio.

La garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro con il minimo indicato in polizza; il limite di indennizzo per ogni danneggiato è indicato in polizza.

Per la presente garanzia, il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso anno o dell'eventuale minore periodo di Assicurazione, non sarà superiore all'importo indicato in polizza.

Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantesi a tal fine, **ferma restando l'esclusione dei danni alle cose ed alle imbarcazioni trasportate sui mezzi stessi**.

Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio dei mezzi stessi, nonché quelli conseguenti a mancato uso.

La garanzia è prestata previa detrazione dell'importo indicato in polizza per ogni mezzo danneggiato.

Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia copre i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, compresi quelli dei prestatori di lavoro, trovantesi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori ed è prestata previa detrazione dell'importo indicato in polizza per ogni veicolo, sia esso o meno in consegna o custodia dell'Assicurato.

Danni alle cose ed alle imbarcazioni di terzi in consegna e custodia

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato durante lo svolgimento delle attività assicurate per danni cagionati alle cose e alle imbarcazioni di terzi in consegna o custodia, che si trovano all'interno delle aree in uso e/o concessione e/o proprietà dell'Assicurato. **Restano comunque esclusi i danni da incendio, da furto, nonché i danni verificatisi in conseguenza di eventi meteo-marini con caratteristica di avvenimento straordinario, come da rilevazione delle competenti Autorità, indipendentemente da quanto previsto dalla "Domanda di assegnazione del posto d'ormeggio" o dal contratto di presa in consegna sottoscritto tra la spettabile Assicurata ed il suo cliente. In ogni caso, sono sempre esclusi i danni alle imbarcazioni in conseguenza dell'azione del vento oltre "Forza SEI" della scala Beaufort e/o oltre "Forza CINQUE" del mare, come da rilevazione delle Autorità competenti.**

Infine, sono esclusi i danni alle cose e/o alle imbarcazioni dovuti a:

- omessa manutenzione degli impianti e dell'attrezzatura per l'ormeggio delle imbarcazioni;
- mancato rispetto delle disposizioni di legge e delle Autorità competenti in materia di limiti di portata, sicurezza, manutenzione e controlli degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari (travel lift, carri ponte, carrelli motore, elettrici e/o manuali ed in

Condizioni di assicurazione

genere tutto ciò che viene impiegato per la movimentazione delle imbarcazioni) utilizzati nell'esercizio dell'attività assicurata. Per la presente garanzia, il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso anno o dell'eventuale minore periodo di Assicurazione, non sarà superiore all'importo indicato in polizza.

Danni alle cose ed alle imbarcazioni di terzi lavorate e movimentate

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato durante lo svolgimento delle attività assicurate per danni cagionati:

- alle cose e alle imbarcazioni sulle quali si eseguono i lavori di manutenzione e riparazione, con esclusione di quelle sottoposte a lavori di riallestimento e di trasformazione;
- alle cose e alle imbarcazioni di terzi movimentate e sollevate, compreso le operazioni di alaggio e varo, all'interno delle aree in uso e/o concessione e/o proprietà dell'Assicurato;
- alle imbarcazioni di terzi causati dal carburante venduto, con esclusione di quelli dovuti a difetto originario del prodotto.

Restano comunque esclusi i danni da incendio e da furto.

Per la presente garanzia, il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso anno o dell'eventuale minore periodo di Assicurazione, non sarà superiore all'importo indicato in polizza.

Danni da incendio

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni" la garanzia è operante, tranne che per i lavori presso terzi, per i danni causati alle cose e alle imbarcazioni altrui da incendio delle cose e delle imbarcazioni che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo.

Resta comunque inteso che:

- a) tale garanzia è operante sino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza per ogni sinistro e anno, o eventuale minore periodo assicurativo, previa detrazione dell'importo per sinistro indicato in polizza;
- b) i danni da incendio dovuti ad una stessa causa iniziale che si comunichino per propagazione saranno considerati un unico sinistro;
- c) **qualora i danni da incendio a cose altrui risultino coperti dalle sezioni "Ricorso terzi" o "Rischio locativo" della polizza Incendio contratta dall'Assicurato, la presente garanzia interverrà per la parte di danno eccedente tale copertura**, fermi in ogni caso i limiti per evento stabiliti alla precedente lettera a).

Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia comprende i danni cagionati a terzi per morte o lesioni personali e per danneggiamenti materiali a cose e animali conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Questa garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro, con il minimo il cui importo è indicato in polizza.

Per la presente garanzia, il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso anno o dell'eventuale minore periodo di Assicurazione, non sarà superiore all'importo indicato in polizza.

Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi copre i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza**. Sono altresì compresi i danni derivanti a terzi da perdita di contratto o di nolo, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza e limitatamente a quei contratti o noleggi in essere al momento dell'evento dannoso che ne ha determinato la perdita. Ai fini della liquidazione del danno, l'assicurato è tenuto a produrre tutta la documentazione comprovante l'esistenza e l'efficacia dei contratti o noleggi sopra citati. Restano comunque escluse le somme dovute a terzi per danni patrimoniali diversi da quelli elencati nella presente estensione di garanzia.

Ciascun danno verrà liquidato previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro con il minimo indicato in polizza.

Per la presente garanzia, il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso anno o dell'eventuale minore periodo di Assicurazione, non sarà superiore all'importo indicato in polizza, con il sotto-limite indicato in polizza relativamente a perdita di contratti o noleggi.

Danni subiti da non dipendenti che partecipano occasionalmente ai lavori

Si precisa che sono considerate terzi tutte le persone che partecipano occasionalmente all'attività oggetto dell'Assicurazione o della cui opera l'Assicurato si avvalga, **limitatamente a morte o lesioni personali gravi o gravissime** così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

Condizioni di assicurazione

La presente garanzia viene prestata entro i limiti convenuti per la Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro; il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società, anche quando il sinistro interessi entrambe le garanzie.

Estensioni diverse

La garanzia comprende i rischi derivanti:

- dai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati restando inteso che ove la manutenzione fosse affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, saloni nautici, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand;
- dalla giacenza a terra e in acqua, comprese prove e dimostrazioni entro 6 miglia marine dall'area espositiva, delle imbarcazioni di terzi in occasione di Saloni e Mostre nautiche che si tengano in località dei paesi della Unione Europea, incluse le operazioni di alaggio, varo, carico, scarico e movimentazione per la durata della manifestazione direttamente eseguite dall'Assicurato. **Restano sempre esclusi i danni connessi alla navigazione delle imbarcazioni;**
- dall'esistenza della mensa aziendale e del bar interno restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei "Terzi". Si dà atto che della mensa possono usufruire occasionalmente anche estranei;
- dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, **con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati.** Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
- dall'organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese le gite aziendali, **con esclusione dei danni connessi all'uso e circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni ed aeromobili;**
- dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri prestatori di lavoro di biciclette, ciclomotori e mezzi di trasporto a mano sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno;
- dall'esistenza, nell'ambito dell'azienda, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente;
- dalla proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi facenti parte del complesso industriale;
- dall'eventuale esistenza di officine meccaniche e di carpenteria navale, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività e attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- dall'esistenza di una squadra antincendio;
- dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi **purché inerente all'attività dichiarata in polizza;**
- dal compimento di operazioni di carico e scarico o di movimentazione delle merci (escluse imbarcazioni) all'interno dell'azienda, effettuate sia manualmente che con mezzi meccanici dai prestatori di lavoro;
- dall'organizzazione di corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, **purché tenuti nelle aree interne di stabilimenti, uffici e loro dipendenze.**

Estensione territoriale RCT mondo intero con esclusione di Usa, Canada e Messico

A parziale deroga dell'Articolo "Validità territoriale", la validità territoriale della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa al mondo intero, **con esclusione dei sinistri verificatisi sul territorio degli Stati Uniti d'America, del Canada e del Messico.**

Franchigia per danni a cose e alle imbarcazioni

L'Assicurazione si intende prestata previa applicazione, per ogni danno a cose, dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00.

Fermo lo scoperto, per ogni e ciascun danno alle imbarcazioni tale minimo viene elevato come segue:

- importo indicato in polizza, per imbarcazioni di l.f.t. fino a metri 10;
- importo indicato in polizza, per imbarcazioni di l.f.t. da metri 10,01 a metri 15;
- importo indicato in polizza, per imbarcazioni di l.f.t. da metri 15,01 a metri 25;
- importo indicato in polizza, per imbarcazioni di l.f.t. da metri 25,01 a metri 30;
- importo indicato in polizza, per imbarcazioni di l.f.t. da metri 30,01 a metri 40;

Condizioni di assicurazione

- importo indicato in polizza, per imbarcazioni di l.f.t. oltre metri 40,01.

Relativamente ai danni alle imbarcazioni derivanti da operazioni di alaggio, varo, carico, scarico e movimentazione si applicherà lo scoperto del 20% con i suddetti minimi raddoppiati.

Qualora condizioni particolari prevedano scoperti o franchigie in misura diversa si intenderanno operanti queste ultime.

Franchigia per ogni sinistro

L'Assicurazione si intende prestata previa detrazione dell'importo minimo indicato in polizza per ogni sinistro anche in deroga a franchigie minori previste dalle singole condizioni particolari.

Qualora condizioni particolari prevedano franchigie di importo superiore si intenderanno operanti queste ultime.

Guida di mezzi meccanici

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia è valida anche quando alla guida di mezzi meccanici, circolanti esclusivamente nell'area di pertinenza dell'Assicurato, siano addetti prestatori di lavoro dello stesso sprovvisti delle abilitazioni prescritte, **sempreché si tratti di persone idonee alla conduzione del mezzo ed aventi età non inferiore ad anni 16.**

La presente estensione di garanzia non opera per tutti i mezzi (travel lift, carrelli etc.) ed apparecchiature utilizzati per l'alaggio, il varo, il sollevamento e la movimentazione delle imbarcazioni.

Sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di mezzi stradali ed imbarcazioni soggetti all'assicurazione della Responsabilità civile obbligatoria.

Lavori presso terzi: danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia è estesa ai danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Questa garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro, con il minimo indicato in polizza per ogni sinistro.

Per la presente garanzia, il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso anno o dell'eventuale minore periodo di Assicurazione, non sarà superiore all'importo indicato in polizza.

Lavori presso terzi: danni da incendio di cose dell'Assicurato

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia è estesa ai danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Questa garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro, con il minimo il cui importo è indicato in polizza.

Per la presente garanzia, il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso anno o dell'eventuale minore periodo di Assicurazione, non sarà superiore all'importo indicato in polizza.

Lesioni lievi

In deroga a quanto previsto dall'Articolo "Persone non considerate terzi",

- i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere,
- i prestatori di opera e servizi (art. 2222 c.c.)

che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività descritta in polizza, sono considerati terzi anche in caso di infortuni che abbiano come conseguenza lesioni lievi.

Malattie professionali

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "Esclusioni", l'Assicurazione R.C.O. si estende al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL **esclusa** in ogni caso **la silicosi, le malattie professionali derivanti da amianto e da campi elettromagnetici nonché i casi di contagio da virus HIV.**

L'estensione spiega i suoi effetti **a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della presente condizione particolare e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.**

La presente garanzia è prestata nell'ambito del massimale di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, che rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

Condizioni di assicurazione

- a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
 - b) per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- l'esclusione di cui al presente punto b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- c) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste per la denuncia dei sinistri, **l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale** rientrante nell'Assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Per la presente garanzia, il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di Assicurazione o dell'eventuale minore periodo, non sarà superiore all'importo indicato in polizza.

Mancato o insufficiente servizio di vigilanza

L'Assicurazione comprende i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione della incolumità dei terzi per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, **a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori stessi e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.**

Navigazione delle Imbarcazioni

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia è operante per i danni subiti dalle imbarcazioni di terzi, che l'Assicurato abbia in consegna e custodia per rimessaggio o manutenzione e riparazione, derivanti dalla:

- navigazione con mezzi propri per prove o per collaudo, **con esclusione delle imbarcazioni in vendita, siano esse di nuova costruzione (compresi i lavori di straordinaria manutenzione e/o trasformazione) che usate, ed in generale per tutte quelle assicurate con la copertura "Targa Prova";**
- movimentazione in acqua, nell'ambito portuale o dello specchio d'acqua di pertinenza dell'assicurato, per esigenze inerenti l'attività assicurata;

sempreché alla guida delle imbarcazioni si trovi l'Assicurato o un suo prestatore di lavoro abilitato ai sensi di legge.

La garanzia comprende altresì i danni arrecati alle imbarcazioni di terzi soccorse dall'assicurato, durante il soccorso stesso in acqua, effettuato in conformità alle leggi, regolamenti e prescrizioni delle Autorità competenti, entro le 6 miglia dal porto, **purché detti danni non siano imputabili a mancanza dello stato di sicurezza per la navigazione del rimorchio, nonché a usura, difetto o vizio occulto o intrinseco, a deficiente manutenzione, dell'imbarcazione rimorchiata e/o in conseguenza di precedenti di lavori di riparazione non eseguiti a regola d'arte.**

Dalla copertura sono comunque esclusi i danni derivanti:

- dalla navigazione o dalla giacenza in acqua che le imbarcazioni, soggette e non soggette alla assicurazione Rc obbligatoria di cui al C.d.A. e successive modificazioni, possono arrecare a persone, imbarcazioni, cose ed animali, fermo quanto previsto al punto precedente per i danni alle imbarcazioni soccorse dall'assicurato, e salva la Responsabilità Civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 Cod. Civ. per i danni provocati a Terzi dai dipendenti dell'Assicurato stesso in relazione alla movimentazione portuale di imbarcazioni di Terzi prese in consegna, è fatto salvo in ogni caso il diritto di surroga della società nei confronti dei responsabili;
- dalla difettosa o carente esecuzione dei lavori di manutenzione e/o riparazione sulle imbarcazioni da parte dell'Assicurato.

Per la presente garanzia, il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso anno o dell'eventuale minore periodo di Assicurazione, non sarà superiore all'importo indicato in polizza.

Navigazione delle Imbarcazioni durante le Regate Veliche

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "Esclusioni", l'assicurazione si estende ai danni a terzi provocati dalle imbarcazioni non soggette alla assicurazione obbligatoria della circolazione che siano usate esclusivamente dalla Giuria e dal Comitato di gara.

Condizioni di assicurazione

Limitatamente a quanto sopra, sono considerati terzi i singoli componenti del comitato organizzatore e gli ufficiali di gara addetti all'organizzazione della manifestazione **purché non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno**. Sono parimenti considerati terzi i dipendenti dell'organizzazione della regata stessa, **con esclusione degli equipaggi e degli addetti al servizio delle imbarcazioni, purché non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno**.

Organizzazione Regate Veliche

L'assicurazione comprende i danni cagionati dalla proprietà e della conduzione di fabbricati, attrezzature, servizi, installazioni fisse e mobili in genere adibiti dall'assicurato all'organizzazione di regate veliche e relative prove.

Limitatamente a quanto sopra, sono considerati terzi gli addetti all'organizzazione delle regate veliche, gli equipaggi delle imbarcazioni, gli addetti al servizio delle imbarcazioni stesse e gli ufficiali di gara, **sempreché non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno**.

Parcheggio di competenza dell'Assicurato

La garanzia copre il rischio derivante dalla proprietà e dalla gestione di un'area - di pertinenza dell'attività assicurata - adibita a parcheggio dei veicoli dei prestatori di lavoro, visitatori o fornitori, debitamente delimitata.

L'assicurazione copre i danni a veicoli previa detrazione, per ogni sinistro, dell'importo indicato in polizza per ogni veicolo danneggiato. Per la presente garanzia, il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso anno o dell'eventuale minore periodo di Assicurazione, non sarà superiore ad Euro 10.000,00.

Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto, rapina, atti vandalici, incendio dei veicoli e i danni alle cose in essi contenuti.

RC dello Smercio

L'Assicurazione comprende i danni cagionati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione**, dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi**.

Dalla presente estensione di garanzia **sono inoltre esclusi i danni derivanti:**

- da qualsiasi forma di distribuzione o di vendita diversa da quelle autorizzate dall'Assicurato;
- da qualsiasi modifica del prodotto attuata intenzionalmente dal venditore.

L'Assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, **ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e dalla navigazione delle imbarcazioni**.

L'Assicurazione non comprende i rischi relativi all'esistenza di distributori di carburante.

Tale garanzia opera con la franchigia per ogni danno il cui importo è indicato in polizza.

L'Assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia Responsabilità Civile copre i danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori, purché derivanti da difetti di installazione di impianti, apparecchiature o cose in genere, o da difetto di esecuzione di lavori di manutenzione o riparazione.

L'Assicurazione è prestata anche per le attività di cui all'art. 1 della Legge n. 46 del 5/3/1990, purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della stessa Legge.

L'Assicurazione non copre i danni:

- agli impianti ed apparecchiature installati, nonché qualsiasi spesa inerente alla sostituzione e riparazione degli stessi;
- derivanti dalla mancata rispondenza delle opere, degli impianti o apparecchiature installati all'uso e alla necessità cui sono destinati;
- derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, professionali, commerciali, agricole o di servizi;
- da difetto originario di prodotti;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli direttamente dalla Legge;
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo.

Questa garanzia è prestata per i lavori eseguiti e i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa, non oltre 3_6_12 mesi dopo la data di esecuzione dei lavori.

La presente garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro, con il minimo di Euro 2.500,00 per danni a cose. Per la presente garanzia, il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso anno o dell'eventuale minore periodo di Assicurazione, non sarà superiore all'importo indicato in polizza.

Condizioni di assicurazione

Responsabilità personale dei prestatori di lavoro

L'Assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a cose o animali nello svolgimento delle loro mansioni.

È escluso dal novero dei terzi l'Assicurato stesso.

Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, **limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime**, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

Il massimale pattuito per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Responsabilità personale di quadri e dirigenti

L'Assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale di quadri e dirigenti, dipendenti del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a cose o animali nello svolgimento delle loro mansioni.

È escluso dal novero dei terzi l'Assicurato stesso.

Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, **limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime**, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Il massimale pattuito per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Terzi dipendenti di altre imprese, fornitori, consulenti

A parziale deroga dell'Articolo "Persone non considerate terzi" sono considerati terzi i titolari e i dipendenti di imprese – quali imprese di trasporto, fornitori e clienti – che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione.

Terzi personale imprese co-appaltatrici

Premesso che l'Assicurato e i suoi prestatori di lavoro possono trovarsi nell'ambito dei lavori assieme ad imprese co-appaltatrici, sono considerati terzi – **limitatamente alla morte e lesioni personali gravi e gravissime** così come definite dall'art. 583 del Codice Penale e nei limiti dei massimali di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro – i titolari e i dipendenti di tali imprese.

Danni dall'organizzazione di manifestazioni

L'assicurazione viene estesa alla responsabilità civile derivante dall'organizzazione di:

- manifestazioni e/o spettacoli ricreativi e culturali;
- manifestazioni sportive a livello dilettantistico amatoriale e/o ricreativo;
- raduni auto/motociclistici, escluso ogni rischio derivante dalla circolazione;
- colonie e campus estivi e non.

È compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio di stands, palchi e attrezzature, servizi di biglietteria e vigilanza nonché la relativa committenza qualora il servizio venga affidato a terzi.

Sono esclusi dalla garanzia l'organizzazione di concerti rock, spettacoli pirotecnici e sfilate carnevalesche con carri allegorici. Sono altresì esclusi i danni derivanti da proprietà ed uso di cavalli e giochi gonfiabili.

Non sono considerati terzi gli organizzatori, gli artisti, i musicisti, gli orchestrali.

Soci come terzi

In deroga a quanto stabilito dalla Condizioni Generali e Particolari di polizza si precisa che i singoli soci si debbano considerare terzi rispetto all'associazione assicurata.

La qualifica di terzi viene inoltre estesa ai soci per i danni che essi potessero provocare ad altri soci o loro imbarcazioni nell'espletamento dell'attività dichiarata in polizza. Le garanzie si intendono operanti per i natanti in genere, anche a motore, purché per essi non sia prevista l'assicurazione obbligatoria a norma di legge.

Sanctions Limitations Exclusion Clause

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni

Condizioni di assicurazione

economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell' Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.